



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice SPELGATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2023

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione della circoscrizione « Valle d'Aosta »

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge viene presentato con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle minoranze etniche e linguistiche nell'ambito della rappresentanza in seno alle istituzioni democratiche europee, in particolar modo per quanto attiene alle disposizioni vigenti per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo. Il complicato momento che l'Europa sta vivendo sia a causa degli effetti economici e sociali del *post* pandemia da COVID-19, sia a causa dell'invasione russa dell'Ucraina necessita di una sempre più forte rappresentanza di tutti i territori d'Europa, anche quelli più piccoli che sono alla base della costituzione dell'Unione europea. È in tal senso che vi è la necessità di rafforzare la rappresentatività di tutti i territori d'Italia in seno al Parlamento europeo attraverso l'adeguamento della nostra legislazione interna in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, attraverso il riconoscimento

alla Valle d'Aosta del diritto di esprimere una rappresentanza differenziata in seno alle istituzioni europee.

La legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilisce infatti che la ripartizione dei seggi abbia luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte da più regioni con un corpo elettorale quantitativamente non omogeneo e che nel caso in oggetto finisce per diluire l'espressione dell'elettorato valdostano nell'ambito di una delle più grandi circoscrizioni elettorali (con Liguria, Lombardia e Piemonte). Una situazione oggi particolarmente penalizzante per la regione Valle d'Aosta la quale, con i suoi circa 100.000 aventi diritto al voto, di fatto, non sarà mai rappresentata in Europa e così la minoranza linguistica che essa rappresenta. Il presente disegno di legge è pertanto finalizzato a superare l'attuale situazione introducendo un meccanismo di più forte tutela delle minoranze linguistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La regione autonoma Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Alla circoscrizione elettorale Valle d'Aosta è assegnato un seggio ».

Art. 2.

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella VI circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 1.500 e non più di 2.000 elettori »;

b) all'ottavo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella VI circoscrizione ciascuna lista deve comprendere un solo candidato »;

c) al nono comma, le parole: « di lingua francese della Valle d'Aosta, » sono soppresse.

Art. 3.

1. All'articolo 14, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il primo pe-

riodo è sostituito dal seguente: « L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione della VI circoscrizione, nella quale la votazione avviene con scheda che contiene il solo contrassegno di ciascun candidato e l'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene ».

Art. 4.

1. All'articolo 21, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il seggio della VI circoscrizione è attribuito al candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi ».

Art. 5.

1. All'articolo 41, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella VI circoscrizione si procede ad elezioni suppletive ».

Art. 6.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato alla presente legge.

Art. 7.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, il modello di scheda per la VI circoscrizione.

ALLEGATO
(Articolo 6)

« Tabella A

<i>Circoscrizioni</i>		<i>Capoluogo della Circoscrizione</i>
I	<i>Italia nord-occidentale</i> (Piemonte - Liguria - Lombardia)	Milano
II	<i>Italia nord-orientale</i> (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia-Romagna)	Venezia
III	<i>Italia centrale</i> (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)	Roma
IV	<i>Italia meridionale</i> (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)	Napoli
V	<i>Italia insulare</i> (Sicilia - Sardegna)	Palermo
VI	<i>Valle d'Aosta</i> (Valle d'Aosta)	Aosta

».

€ 1,00